

Allegato "A" all'atto n. 4210 della raccolta

STATUTO della società "IDEST S.r.l."

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO, CONTROLLO ANALOGO

Art. 1

Costituzione

1. E' costituita la società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale **"IDEST S.r.l."** Unipersonale.

2. La società svolge le attività di cui all'art. 5 del presente statuto, utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house providing", ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, nell'interesse dei soci pubblici che, direttamente o per il tramite di società o altri organismi interamente partecipati, ne detengono il capitale sociale.

Le concrete modalità di svolgimento sono stabilite da specifici contratti di servizio.

Art. 2

Sede

1. La società ha sede nel Comune di Campi Bisenzio all'indirizzo risultante presso il registro imprese della competente C.C.I.A.A.

2. La società potrà istituire filiali, succursali, agenzie e depositi.

Art. 3

Durata

1. La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno)dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o sciolta, anche anticipatamente, per deliberazione dell'Assemblea straordinaria o per il verificarsi delle altre cause previste dall'art. 2484 del Codice Civile.

Art. 4

Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della società, alla scadenza o anticipatamente, si provvederà alla messa in liquidazione della società; i contratti di servizio affidati alla società si intenderanno automaticamente risolti senza oneri per l'affidante.

Art. 5

Oggetto Sociale

1. La società ha per oggetto principale lo svolgimento dei servizi culturali direzionati all'interno del Comune di Campi Bisenzio, quali la gestione dei servizi bibliotecari e archivistici, inventariazione e catalogazione di materiali librari e non librari, servizi di documentazione sulle novità librarie, servizi al pubblico di prestito e di prestito interbibliotecario e servizi ad essi connessi.

2. La società può, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale principale e nell'ambito delle suddette attività,

inoltre:

- gestire attività di formazione, analisi e ricerche applicate in ambito biblioteconomico;
- promuovere ricerche, iniziative scientifiche, indagini di mercato;
- diffondere informazioni bibliografiche a stampa o su altri supporti;
- svolgere attività editoriale a stampa ed elettronica;
- produrre servizi informativi e multimediali.

Art. 6

Controllo analogo

1. "Idest S.r.l." Unipersonale è una società che opera secondo le modalità proprie degli affidamenti "in house providing" e, pertanto, i soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
2. I soci, nonché i soggetti o gli organi indicati da appositi atti di indirizzo contenuti in deliberazioni del Comune di Campi Bisenzio, hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società.
3. La società manterrà la partecipazione interamente pubblica del capitale sociale, ai sensi di quanto specificato nell'art. 8 del presente Statuto.
4. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci enti ed organismi pubblici e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.
5. Il controllo analogo è esercitato dai soci quale attività di controllo forte che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività societaria riferita a tutti gli atti di gestione straordinaria e agli aspetti di quella ordinaria che i soci ritengono opportuni. Inoltre, ulteriori modalità di controllo potranno essere individuate attraverso specifici atti di indirizzo adottati dai soci anche in tempi successivi e opportunamente resi noti agli organi della Società.
6. La Società è tenuta al rispetto dei principi comunitari e della normativa pubblica nelle seguenti materie: gare per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori; procedure per l'assunzione del personale. Se necessario in tali ambiti la Società si dota di idonei regolamenti nel rispetto dei principi dettati dalle direttive comunitarie e dalla normativa pubblica in materia di trasparenza, pubblicità, imparzialità, pari opportunità e "par condicio".

7. Gli atti di gestione comportanti disposizioni di somme superiori ad Euro 10.000,0 al netto di I.V.A., per acquisto di beni e servizi e/o affidamento di lavori potranno essere adottati dagli organi di gestione della società, soltanto decorsi cinque giorni lavorativi dalla loro preventiva comunicazione ai soci.

8. La Società ha l'obbligo di far pervenire ai soci i seguenti documenti almeno trenta giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari:

- a) budget di esercizio e relazione descrittiva sulla programmazione dell'attività;
- b) organigramma e piano annuale delle assunzioni;
- c) programmi;
- d) piani finanziari ed industriali;
- e) modifiche statutarie, nomina sostituzione e poteri dei liquidatori, fusioni, acquisti di azienda, sedi secondarie, rappresentanza della società, riduzioni ed aumenti di capitale.

Entro tre giorni antecedenti a quello fissato per il loro esame da parte degli organi societari, i soci, sui sopraelencati documenti, potranno inviare alla società atti di indirizzo vincolanti.

9. Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo all'efficacia, efficienza ed economicità della gestione la società deve inviare ai soci, con cadenza semestrale una relazione economica suddivisa per centri di costo analitici, una relazione sui flussi di liquidità, una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati.

TITOLO II

Capitale, strumenti di finanziamento e partecipazione sociale

Art. 7

Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 63.750,00 (sessantatremilasettecentocinquantaeuro/00). Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte, con delibera dei soci secondo le vigenti norme in materia.

2. In caso di nuovi conferimenti, possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.

3. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto fra vivi esclusivamente nel rispetto dell'art. 8 comma 2 del presente Statuto.

4. La società può ricevere contributi in conto esercizio ed in conto impianti da parte di enti pubblici. Inoltre, può acquisire dai soci sia finanziamenti in conto capitale che contributi in conto esercizio, sia costituzioni di fondi di riserva o altri fondi, con o senza l'obbligo di restituzione, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle

normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5. La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La decisione relativa alla emissione dei titoli di debito dovrà essere adottata con specifica delibera assembleare per importi superiori ad euro cinquantamila.

Art. 8

Partecipazione totalitaria pubblica

1. La Società è a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, ed in nessun caso le quote possono essere cedute o sottoscritte da soggetti a controllo privato.

2. Nel rispetto della legislazione vigente, alla Società potranno partecipare in qualità di soci esclusivamente, in via diretta o indiretta, Comuni o altri Enti pubblici che affidino alla stessa la gestione di almeno un servizio.

TITOLO III

Organi societari e loro funzionamento

Art. 9

Organi della Società

1. Sono organi della società:

- l'Assemblea;
- l'Amministratore Unico;
- il Collegio dei Revisori o Revisore Unico.

2. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

3. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 10

Assemblea

1. L'assemblea decide sulle materie di competenza riservate dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti riconducibili alla logica del controllo analogo e su quelli che l'Amministratore unico vorrà sottoporre alla sua approvazione.

2. In particolare sono riservate alla competenza esclusiva dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione del risultato d'esercizio;
- b) la nomina dell'amministratore unico;
- c) l'approvazione degli atti di indirizzo annuali per la gestione della società elaborati dall'amministratore unico nominato;
- d) la determinazione del compenso all'amministratore unico;
- e) la nomina dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale o del revisore unico;
- f) le decisioni in merito alla assunzione di prestiti, anche attraverso società collegate o partecipate, il cui importo

sia superiore del 10% (dieci per cento) del budget di previsione autorizzato;

g) la pianificazione di investimenti ed attività operative connesse alla gestione;

h) le decisioni relative ad operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

i) la trasformazione;

l) le decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società ed alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, del codice civile;

m) l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;

n) l'aumento o la diminuzione del capitale sociale;

o) l'alienazione di beni immobili disponibili di proprietà della società;

p) l'acquisizione/dismissione di partecipazioni in altre società;

q) la decisione sulle questioni di straordinaria amministrazione.

Il coinvolgimento di ogni organo competente, di cui al precedente comma 2), avviene secondo le modalità opportunamente fissate in atti di indirizzo e deliberazioni dei soci ed ai sensi di quanto stabilito nei successivi artt. 11, 19 e 20.

Art. 11

Convocazione dell'Assemblea

1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della prima convocazione nonché della seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, nonché della seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

2. La convocazione dell'assemblea sarà effettuata mediante avviso comunicato al socio e ai sindaci revisori effettivi con mezzi (posta elettronica certificata, raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio secondo quanto previsto all'art. 28 del presente Statuto.

Art. 12

Svolgimento dell'Assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico. In

caso di assenza o impedimento, da una persona eletta dalla stessa assemblea.

2. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Art. 13

Deleghe

1. I soci possono farsi rappresentare per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

Art. 14

Verbale dell'Assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione del voto del socio, se favorevole, astenuto o dissenziente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, la sua dichiarazione pertinente all'ordine del giorno.

3. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 15

Organo Amministrativo

1. La società è amministrata da un amministratore unico.

2. Si applica all'amministratore unico il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

Art. 16

Durata della Carica, Revoca, Cessazione

1. L'amministratore unico resta in carica per tre esercizi, fatta salva la facoltà dell'assemblea di stabilire, in sede di nomina, un termine diverso.

2. L'amministratore unico è rieleggibile una sola volta.

3. La revoca o la sostituzione dell'amministratore unico è di esclusiva spettanza dell'assemblea e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, anche in assenza di giusta causa.

4. In caso di revoca, nulla è dovuto all'amministratore unico revocato, a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola, e, pertanto, come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca

senza giusta causa.

5. La cessazione dell'amministratore unico per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 17

Amministratore Unico

1. Le decisioni dell'amministratore unico devono essere trascritte senza indugio nel libro delle determinazioni dell'amministratore unico. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 18

Informativa sulle Determinazioni dell'Amministratore Unico

1. Copia delle determinazioni dell'amministratore unico sono inviate, a titolo informativo, ai soci ed ai sindaci revisori.

Art. 19

Poteri e Obblighi dell'Organo Amministrativo

1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società, salvo quelli espressamente attribuiti all'assemblea.

2. L'organo amministrativo ha, altresì, la facoltà di nominare e/o revocare il mandato del direttore generale, se nominato, che ha la responsabilità operativa gestionale della società, e che può essere institore o procuratore ad negotia e che sarà assunto ai sensi di legge, e di affidare il mandato a consulenti, a procuratori, a institori, per categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

Art. 20

Rappresentanza

1. La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico.

2. La rappresentanza della società spetta anche al Direttore Generale, agli institori o ai procuratori, ove nominati, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina da parte dell'assemblea.

Art. 21

Compenso dell'Amministratore Unico

1. L'incarico di amministratore unico è svolto dietro compenso la cui determinazione è deliberata dall'Assemblea nel rispetto dei vincoli imposti dalle vigenti normative.

Art. 22

Organo di Controllo

1. La società nomina il collegio sindacale o il revisore ai sensi dell'articolo 2477 Codice Civile.

Art. 23

Composizione e durata dell'Organo di Controllo

1. Qualora sussista l'obbligo di legge di nominare un collegio sindacale o qualora il socio decidesse di avvalersi di un collegio sindacale, la gestione della società sarà controllata dal collegio sindacale.
2. Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. La composizione del collegio sindacale, sia per i membri effettivi che supplenti, dovrà garantire il rispetto del principio di equilibrio di genere, secondo le disposizioni vigenti.
3. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.
4. Nei casi di nomina tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia, ed avere gli stessi requisiti validi per la nomina di revisore dell'ente locale. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
5. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili una sola volta.
6. Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Art. 24

Cause di Ineleggibilità e di Decadenza

1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 Codice Civile.
2. Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 Codice Civile.

Art. 25

Cessazione dalla Carica

1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dell'assemblea. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.
3. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione del socio per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
4. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Art. 26

Competenze e Doveri del Collegio Sindacale

1. Il collegio sindacale ha i doveri ed i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis Codice Civile. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma, Codice Civile.
2. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art. 27

Revisore Unico

1. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
2. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

TITOLO IV

Bilancio e utili

Art. 28

Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. Il bilancio può, tuttavia, essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

TITOLO V

Norme di rinvio

Art. 29

Disposizioni Applicabili

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali applicabili in materia, in particolare al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica D.Lgs. n. 175/2016.

Firmato: FABBRI Leonardo - Cinzia Trapani (Sigillo)